

COMPRENDE AI 18.11.16#1.12.16

**VERBALE DI ACCORDO
INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO 18 NOVEMBRE 2016 SUI PREMI DI
RISULTATO E SUL WELFARE AZIENDALE**

Il giorno 8 novembre 2024 si sono incontrate presso la sede Ebav a Marghera (Venezia):

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale Tiziana Petteuuzzo e dal Responsabile Regionale Relazioni Sindacali Andrea Rigotto;

CNA VENETO, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Regionale Matteo Ribon e dal Responsabile Regionale Relazioni Sindacali Marco Comin

CASARTIGIANI VENETO, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile Regionale Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

CGIL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Tiziana Basso e dal Segretario regionale Maurizio Ferron;

CISL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Massimiliano Paglini e da Luca Mori;

UIL regionale Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Roberto Toigo e dal Segretario regionale Gino Gregnanin;

PREMESSO CHE

- a) In data 18 novembre 2016 le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo interconfederale sui premi di risultato e sul welfare aziendale di seguito "accordo";
- b) In data 1° dicembre 2016 le parti hanno sottoscritto il verbale di intesa in attuazione dell'art.8 dell'accordo;
- c) l'art. 4 "dell'accordo" demanda alla contrattazione regionale di categoria l'eventuale armonizzazione con la contrattazione vigente;
- d) l'art. 10 "dell'accordo", nel richiamare l'autonomia contrattuale delle categorie, evidenzia l'opportunità che le parti si attivino per operare un adeguamento degli elementi economici territoriali rispetto alle novità introdotte dalla legislazione;
- e) i recenti contratti integrativi regionali di categoria sottoscritti in Veneto, nel definire nuove metodologie di calcolo degli elementi economici territoriali, demandano alla Commissione Provinciale di cui all'art. 5 "dell'accordo" la verifica delle condizioni che danno titolo all'erogazione di tali elementi economici;
- e) il verbale di intesa del 29 dicembre 2023, ha prorogato la validità "dell'accordo" al 31 dicembre 2024

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, al fine di consentire alle Commissioni Provinciali di operare le verifiche dei parametri introdotti dalla contrattazione collettiva regionale per il calcolo e l'erogazione degli elementi economici territoriali, integrano "l'accordo" introducendo il nuovo art. 5 bis come di seguito riportato:

Art. 5 bis (ulteriori funzioni della Commissione)

Fermi restando i compiti riservati alle Commissioni provinciali dall'art. 5 dell'Accordo Integrativo, la Commissione svolgerà anche i compiti di verifica e/o monitoraggio documentale attribuiti dalla contrattazione collettiva regionale di categoria in tema di welfare contrattuale e/o trattamento economico di secondo livello. In tali ipotesi, alle riunioni della Commissione Provinciale parteciperanno i referenti delle Federazioni di categoria di riferimento.

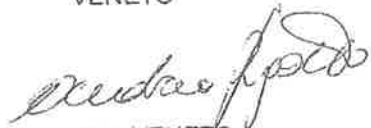
* ES. CERL COMUNICAZIONE E LEGNO LAPIDEI

Le parti, inoltre, concordano sulla proroga della validità dell'art. 11. "dell'accordo" che viene fissata per il 31 dicembre 2025.

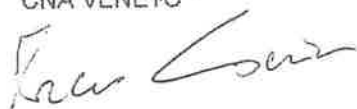
Il deposito telematico della presente intesa sarà effettuato a cura della CNA Veneto.

Si allegano l'accordo del 18 novembre 2016 ed il verbale di intesa del 1° dicembre 2016.

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO



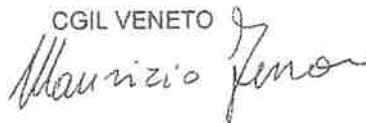
CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO

Umberto D'aliberti

CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO



VERBALE DI INTESA

in attuazione art. 8 accordo interconfederale 18 novembre 2016

Il giorno 1 dicembre 2016 presso la sede dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

CGIL regionale Veneto, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio e dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon;

CISL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, dal segretario regionale Gianfranco Refosco e da Pietro Scomparin;

UIL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei;

PREMESSE

- Vista la previsione di eventuale armonizzazione con un accordo nazionale di analogo contenuto prevista nell'art. 8 dell'accordo interconfederale regionale 18 novembre 2016;
- Considerato che in data 23 novembre 2016 è stato siglato l'accordo nazionale per l'artigianato sui premi di produttività;
- Visto che si sono resi necessari chiarimenti sul testo in maniera che la lettura del dettato contrattuale fosse coerente con la dinamica del negoziato;

LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

1) Si conferma la piena operatività dell'accordo interconfederale regionale del 18 novembre 2016 in tutte le sue parti, atteso che l'accordo nazionale è cedevole rispetto alla contrattazione regionale.

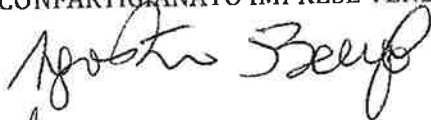
2) La definizione dell'eventuale armonizzazione prevista dall'art. 4 del succitato accordo, sarà operata a seguito del confronto sul nuovo modello di elementi economici territoriali richiamato dall'art. 10.

3) Secondo la prassi in uso negli accordi interconfederali regionali del Veneto, la possibilità di disdetta prevista dall'art. 11 è lasciata in capo ad ogni singola parte firmataria l'accordo interconfederale regionale del 18 novembre 2016.

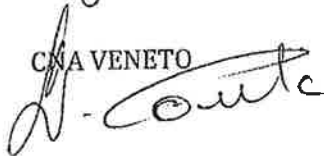
4) Il riferimento all'art. 4 contenuto rispettivamente negli artt. 2, 3 e 6, va sostituito con il riferimento all'art. 5, come del resto si evince dal testo contrattuale.

5) Le parti auspicano che nella predisposizione del portale, previsto dall'art. 7 del succitato accordo, vi sia il concorso di tutta la bilateralità artigiana veneta.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO



ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE VENETO SUI PREMI DI RISULTATO E SUL WELFARE AZIENDALE

Art. 1 commi 182, 186, 187, 188, 189, 190 3 191 Legge 28 dicembre 2015 n. 208

Il giorno 18 novembre 2016 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

- **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

- **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon;

- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, dal segretario regionale Gianfranco Refosco e da Pietro Scomparin;

- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

PREMESSE

visto l'art. 1 commi 182 186 187 188 189 190 e 191 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità);

considerato il DM Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016

tenuto conto che la circolare dell'agenzia delle entrate 28/E del 15 giugno 2016 ha disciplinato le modalità operative per il riconoscimento dei premi aziendali concessi sulla base della contrattazione territoriale;

in assenza di una disciplina specifica in materia concordata dalle parti a livello nazionale;

convenendo

- che il presente accordo si pone in maniera coerente rispetto allo sviluppo delle relazioni sindacali dell'artigianato veneto, che ha visto come elementi fondamentali la bilateralità e la contrattazione territoriale;

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016

- sull'opportunità di fornire al sistema artigiano veneto un quadro di regolazione completo ed uniforme che, a seguito di quanto previsto dal DM 25 marzo 2016, permetta la più ampia applicazione su base territoriale delle agevolazioni fiscali che sono inerenti alla concessione di premi di produttività di ammontare variabile legati all'incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione in azienda e del welfare aziendale;

sottoscrivono la presente disciplina sui premi di risultato e sul welfare aziendale.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina si applica:

- alle imprese iscritte, o che conferiscano mandato, alle associazioni provinciali che aderiscono alle Federazioni regionali artigiane che hanno sottoscritto il presente accordo.
- alle parti firmatarie il presente accordo ed alle strutture a loro aderenti di qualsiasi livello. (di seguito altri datori)
- agli enti ed alle società da loro costituite, partecipate o promosse (di seguito altri datori)
- alle strutture bilaterali derivanti dalla contrattazione regionale (di seguito altri datori);

ART. 2 PROCEDURA SUI PREMI DI RISULTATO

Le imprese iscritte o che conferiscano mandato e gli altri datori che intendano erogare ai dipendenti, anche se operano in unità locali al fuori del territorio di competenza, premi di risultato di ammontare variabile legati all'incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, al fine di applicare il favorevole trattamento fiscale previsto dalla normativa richiamata in epigrafe, dovranno operare come segue :

a) ai dipendenti dovrà essere inviata una comunicazione scritta che segnali l'istituzione del premio di risultato. In detta comunicazione dovranno essere contenuti alcuni elementi basilari quali:

- Contratto collettivo applicato
- Numero dipendenti impresa/altri datori
- Periodo congruo di riferimento
- La composizione del premio e l'indicatore o gli indicatori adottati, secondo quanto riportato al punto c);

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016

- La previsione del valore medio- pro capite del premio relativo al periodo di riferimento
- Le modalità di corresponsione del medesimo, ivi compresa l'eventualità che, su scelta del lavoratore da comunicare per iscritto all'impresa, il premio sia corrisposto, in tutto o in parte attraverso prestazioni di welfare aziendale, se attivate dall'impresa, non soggette a tassazione ai sensi del comma 184 della legge 208/2015 e secondo quanto previsto dalla circolare 28/E.

b) Copia di tale comunicazione dovrà obbligatoriamente essere inviata alla Commissione di cui all'art. 4 sulla base dell'allegato 1.

c) il trattamento fiscale agevolato potrà essere applicato solo qualora:

- L'impresa/altri datori definisca uno o più indici per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli previsti nel modello allegato al decreto 25 marzo 2016;
- da tale misurazione, da operare rispetto ad un congruo periodo di riferimento, ne derivi una incrementalità degli obiettivi prescelti;
- Al risultato di tale incrementalità sia comunque commisurata la strutturazione dei premi che pertanto dovranno risultare variabili rispetto al risultato;

d) l'impresa/altri datori dovrà mantenere, nel caso di verifiche da parte degli organi competenti, apposita documentazione da cui risultino le modalità di strutturazione dei premi, la misurabilità dell'indicatore (o degli indicatori) iniziale nonché il risultato della successiva misurazione da cui ne derivi un effettivo miglioramento (incrementalità) rispetto all'indicatore (o agli indicatori) iniziali. A mero titolo esemplificativo la documentazione di confronto può risultare dai bilanci depositati, dal quadro G o quadro F di determinazione del reddito di impresa (o della ditta individuale) ovvero dalla situazione economico patrimoniale certificata da revisore legale afferente al periodo preso in considerazione per la quantificazione del premio, da dati rilevabili dal LUL, dalle denunce di infortunio ed in ogni caso da altra documentazione coerente con il dettato della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 e smi

e) Una volta ultimate le verifiche dei risultati degli indicatori da parte dell'impresa/altri datori, il legale rappresentante darà comunicazione scritta ai lavoratori sull'esito della misurazione. Copia di tale comunicazione sarà inoltrata entro 15 giorni lavorativi alla Commissione provinciale di cui all'art.4.

f) Sempre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito della misurazione, il dipendente dovrà segnalare all'impresa/altri datori l'eventuale opzione a favore dell'erogazione di welfare aziendale, se attivato.

ART. 3 PROCEDURA PER L' EROGAZIONE DI WELFARE AZIENDALE

Le imprese iscritte/altri datori, o che conferiscano mandato, e che intendano erogare ai dipendenti

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016

beni o servizi non soggetti a tassazione (di seguito denominato "welfare aziendale") avvalendosi della presente procedura in alternativa alle altre modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15/06/2016, al fine di applicare il favorevole trattamento fiscale che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, dovranno operare come segue :

a) l'offerta di welfare aziendale dovrà riguardare la generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, anche se operano in unità locali situate al di fuori del territorio di competenza;

b) agli stessi dipendenti individuati con i criteri del punto a) che precede dovrà essere inviata una comunicazione scritta, sulla base dell'allegato 2, che segnali l'offerta dell'impresa. In detta comunicazione dovranno essere contenuti alcuni elementi basilari quali:

- Contratto collettivo applicato
- Numero totale dipendenti impresa/altri datori e numero dei dipendenti cui si riferisce l'offerta di welfare
- Le opere ed i servizi rientranti nelle finalità della normativa offerti ai dipendenti od a categorie di dipendenti;
- I tempi presumibili di attivazione dell'offerta aziendale

Copia di tale comunicazione sarà inoltrata alla Commissione provinciale di cui all'art. 4 del presente accordo entro 15 giorni lavorativi dalla sua predisposizione. 2

Art. 4 CONTRATTAZIONE REGIONALE DI CATEGORIA

La contrattazione regionale di categoria definirà l'eventuale armonizzazione con la contrattazione vigente.

Art. 5 COMMISSIONE PROVINCIALE

+ 5 BIS A.I. 8.11.2024

A livello provinciale le singole associazioni aderenti alle Federazioni artigiane sottoscrittrici la presente intesa potranno costituire una Commissione Territoriale con le OOSS provinciali, formata da 6 componenti (3 di espressione della singola associazione e 3 di espressione delle OOSS) che avrà i seguenti compiti:

- Valutare l'andamento dell'applicazione del presente accordo con dati disaggregati sulla base del contratto collettivo applicato e sulle classi dimensionali dell'impresa;
- Raccogliere le comunicazioni di cui all'art. 2 e 3 inviate dalle imprese associate/altri datori o che hanno conferito mandato e verificare se queste contengono tutti gli elementi previsti, esprimendo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento parere sulla conformità rispetto al

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

contenuto basilare soprarichiamato. Qualora la comunicazione sia incompleta, la commissione richiederà apposite integrazioni.

La commissione avrà sede presso la sede dell'associazione artigiana che ne richiede la costituzione.

La stessa associazione provvederà a segnalare ad Ebav l'indirizzo, il recapito telefonico, il fax e la mail assieme ai nominativi dei componenti. Ebav è tenuto ad inserire questi dati nel sito dell'Ente;

Le imprese e le RSU/RSA potranno avvalersi dell'assistenza delle rispettive associazioni di rappresentanza cui aderiscono (o conferiscono mandato) per la definizione dei premi di risultato a livello aziendale.

In via sperimentale, qualora non sia costituita una RSU/RSA, le imprese, avvalendosi dell'assistenza delle associazioni provinciali (od area vasta) cui aderiscono o conferiscono mandato, potranno richiedere un incontro alle OOSS provinciali di categoria per la definizione dei premi di risultato a livello aziendale.

Art. 6 COMMISSIONE REGIONALE

Qualora una singola associazione non abbia costituito le commissioni di cui all'articolo che precede, in via residuale, su richiesta, la Federazione Regionale artigiana di riferimento potrà richiedere l'istituzione di una commissione regionale con gli stessi compiti previsti all'art. 4.

In tal caso la commissione avrà sede presso Ebav e la stessa Federazione regionale, che curerà la segreteria, provvederà a segnalare per l'inserimento nel sito dell'ente bilaterale il proprio indirizzo, recapito telefonico, il fax e la mail cui far pervenire la documentazione aziendale.

Art. 7 WELFARE AZIENDALE E RUOLO DELL'ENTE BILATERALE

Le parti convengono che la bilateralità ricopra un ruolo essenziale rivolto alle imprese ed ai dipendenti in quanto può connettere e valorizzare i diversi sistemi esistenti (welfare aziendale e welfare contrattuale erogato dalla bilateralità). In questo quadro condiviso le parti ritengono che tale ruolo si sviluppi attraverso azioni progressive volte a:

- agevolare le imprese ed i dipendenti attraverso un sistema di convenzionamenti che offra condizioni più favorevoli di quelle praticate nel mercato. Il pool di servizi offerti sarà orientativo e non esclusivo.
- Predisporre un portale della bilateralità attraverso il quale gli aderenti siano messi a conoscenza delle offerte disponibili nella regione sul welfare aziendale e delle prestazioni (welfare contrattuale) offerte ai lavoratori
- Semplificare l'incontro tra l'offerta contenuta nel portale ed i bisogni dei lavoratori le cui imprese hanno presentato i piani di welfare attraverso la procedura di cui all'art. 3 del presente accordo.

Per realizzare quanto sopra viene istituito un Comitato Tecnico per il Welfare che presenterà entro il 31 marzo 2017 un documento alle parti sociali che assumeranno le conseguenti decisioni.

Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016

Il Comitato Tecnico per il Welfare sarà composto al massimo da 2 rappresentanti per ognuna delle parti firmatarie, i cui nominativi saranno inviati al Direttore di Ebav entro il 16 dicembre 2016. La segreteria del Comitato viene affidata ad Ebav, che provvederà a effettuare la prima convocazione entro la metà del mese di gennaio 2017.

Art. 8 ARMONIZZAZIONE

Qualora sia sottoscritto un accordo nazionale sulla medesima materia, le parti incontreranno per valutare l'eventuale armonizzazione con le norme ivi contenute.

Art. 9 MODIFICA DELLA NORMATIVA DI LEGGE

Tenendo conto delle ipotesi di modifica della legge di stabilità 2016, in presenza di variazioni della normativa di legge che produca variazioni sostanziali sulla normativa oggetto del presente accordo, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adattamenti.

Art. 10 NORMA FINALE

Le parti, nel rispetto della piena autonomia contrattuale delle categorie, convengono sulla necessità di avviare in tempi brevi un confronto per adeguare il modello degli elementi economici territoriali, con l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle novità legislative in parte qui richiamate.

Art. 11 DURATA

Il presente accordo, che ha natura sperimentale, ha durata sino al 31 dicembre 2018 e, se non disdetto entro 90 giorni dalla scadenza, si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. Se disdetto l'accordo continuerà a mantenere la sua efficacia per le somme erogate nell'anno civile successivo, che siano riferibili a comunicazioni inoltrate nel periodo della sua vigenza.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

Roberto Baccaro

CNA VENETO

Emmanuel Lanza

CASARTIGIANI VENETO

Luigi D'Alisi

CGIL VENETO

Antonio

CISL VENETO

Roberto

UIL VENETO

Roberto

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO
INTERCONFEDERALE REGIONALE VENETO SUI PREMI
DI RISULTATO E SUL WELFARE AZIENDALE DEL 18 NOVEMBRE**

Art. 1 commi 182, 186, 187, 188, 189, 190 3 191 Legge 28 dicembre 2015 n. 208

Il giorno 18 novembre 2016 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

- **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;
- **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon;
- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, dal segretario regionale Gianfranco Refosco e da Pietro Scomparin;
- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

Ed hanno convenuto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare della circolare agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, che il deposito dell'accordo interconfederale regionale veneto su premi di produttività e sul welfare siglato in data odierna sia effettuato da parte della CNA del Veneto con la procedura prevista dalla succitata circolare.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

Agostino Bonomo

CNA VENETO

Alessandro Conte

CASARTIGIANI VENETO

Franco Storer

CGIL VENETO

Elena Di Gregorio

CISL VENETO

Onofrio Rota

UIL VENETO

Gerardo Colamarco

Protocollo aggiuntivo Accordo interconfederale veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale 2016